



MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente/Assicurato il presente Modulo (conforme all'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018), prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il Contraente/Assicurato lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il Contraente/Assicurato

Matteo Lillo; iscritto nella sezione E del Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) dal 27 Giugno 2019, con il numero E000632727 in qualità di:

responsabile dell'attività di intermediazione per la società 3Elle Srl, che è iscritta nella sezione E del Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) dal 27 Giugno 2019 con il numero E000632726 in qualità di intermediario a titolo accessorio alla propria attività professionale principale;

Sede Legale Via Giovanni Zanardini Snc 00141 Roma

Tel: 0687773423; E-mail: info@3lworld.it Pec: 3ellesrl@legalmail.it

Sito Internet: <https://www.3lworld.it>

L'Istituto competente alla vigilanza delle attività svolte è IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 00187 Roma.

L'attività di distribuzione assicurativa è svolta per conto di AP Solutions GmbH, Sede Secondaria per l'Italia con sede in Via Oglio 12 - 20139 Milano (MI), Iscritta all'elenco annesso del Registro Unico Intermediari assicurativi e riassicurativi dal 31 ottobre 2024, con il numero UE00768628.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI (Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) sul sito Internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione



SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario non offre una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209; L'intermediario distribuisce in modo esclusivo contratti della compagnia AWP P&C S.A. Rappresentanza generale per l'Italia.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario percepisce un compenso per l'attività svolta sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo. L'intermediario potrebbe altresì percepire altri tipi di compensi o benefici economici in virtù dell'intermediazione effettuata.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal Contraente/Assicurato vengono incassati direttamente dall'Impresa di Assicurazione AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia e non sono regolati per il tramite dell'intermediario. Lo stesso vale per le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall' Impresa di Assicurazione.

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento del premio:

carta di credito

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente/Assicurato

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente (Assicurato, o qualunque altro soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo, quali a titolo esemplificativo l'assicurato, il beneficiario, il danneggiato (di seguito per brevità il "Reclamante") hanno facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alla Compagnia di Assicurazione e/o all'Intermediario.



In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo resta ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.it) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). In materia di contratti assicurativi, chi vuole tutelare i propri diritti, in caso non abbia alternativamente presentato un ricorso all'Arbitro Assicurativo, prima di proporre un'azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione.

Negoziazione Assistita (L. 10/11/2014, N. 162) - può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il Contraente/Assicurato può reperire nel Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (compreso nel Set Informativo Precontrattuale) tutte le pertinenti informazioni per esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193.